



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del dl n. 223/2006, dall'art. 110, comma 6 del dlgs n. 267/2000, dall'art. 3 commi 76 e 77 l. 244/2007, dall'art. 46 della legge 133/2008, e da alcune norme di settore.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi, a persone esperte, di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera intellettuale stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 - a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
 - b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti (persone fisiche) di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) l'incaricato deve essere di particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea magistrale). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la maturata esperienza nel settore.
2. Gli incarichi professionali e le consulenze sono conferiti dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 con determinazione motivata che giustifichi l'avvenuta valutazione comparativa, fermo restando i requisiti di legittimità come sopra descritti.

DEL GC/110 DEL 6.11.2012

3. Incorre in responsabilità amministrativa il Funzionario che stipuli contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o utilizzi collaboratori come lavoratori subordinati.

Art. 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto.

Art. 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) abilità professionali (esperienza e titoli) riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
2. In relazione alla particolare natura dell'incarico, la determinazione potrà prevedere che la selezione dei candidati avvenga con l'ausilio di una commissione di due esperti interni nominati dal Funzionario allo scadere del termine di presentazione delle candidature nonché definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
 - b) per unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (es.: enti di ricerca, prestazioni di natura artistica, etc.);
 - c) procedura concorsuale andata deserta.

Art. 6 - Liste di accreditamento di esperti

1. L'amministrazione istituisce una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. L'amministrazione ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.
3. Le liste di accreditamento sono formate in seguito a procedura pubblica con avviso delle professionalità ricercate.

Art. 7 - Formalizzazione dell'incarico

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata dell'oggetto della prestazione, della durata dell'incarico, del luogo, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali e del risultato raggiunto, delle ipotesi di recesso unilaterale, nonché del compenso della collaborazione.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.
3. Nel caso di proroga o rinnovo dell'incarico occorrerà allegare al nuovo contratto la verifica dei risultati raggiunti con il precedente.

Art. 9 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica sul sito web dell'ente, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.
3. L'efficacia del contratto si produce, in ogni caso, a seguito della pubblicazione dell'incarico conferito sul sito web del Comune.
4. ai sensi dell'art.1, commi 9 e 173, della Legge 23 dicembre 2005 n.266, l'Amministrazione comunica alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti l'incarico conferito se di valore superiore a 5000,00 euro e se concernente studio, consulenza o ricerca.
5. Tutti i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata motivazione nelle delibere e nelle determinazioni di incarico.

Art. 10 - Esclusioni - disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai seguenti casi:
 - a) patrocini legali;
 - b) componente nucleo di valutazione e servizio di controllo interno;
 - c) componente commissioni comunali o organismi analoghi;
 - d) prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - e) relatore in corsi, convegni, giornate di studio organizzate dall'Ente.
2. La violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale a carico del Funzionario che ha ordinato la spesa.
3. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio comunale.
4. Tutte le società partecipate in maggioranza dal Comune di Cardano al Campo sono tenute all'osservanza dei principi e degli obblighi fissati per l'Ente da presente Regolamento. A tal fine copia del Regolamento è trasmessa ai rappresentanti legali delle Società suddette affinché ne vengano recepiti i contenuti e osservate le prescrizioni. Il Comune di Cardano al Campo si riserva di procedere a verifiche sull'osservanza dei suddetti principi integrando i contratti di servizio esistenti con le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 11- Invio estratto alla Corte dei Conti

1. Un estratto del presente Regolamento sarà inviato entro 30 giorni dall'adozione alla sezione regionale della Corte dei Conti.